Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CANILI LAGER. CONDANNA PER DETENZIONE INCOMPATIBILE.

Commento a sentenza Corte d'Appello Lecce-Taranto, 10.01.2013

A cura della Dr.ssa Annalisa Gasparre

Il gestore di un canile pugliese veniva imputato e condannato ai sensi dell'art. 727 co. 2 c.p. "per avere detenuto, all'interno di un lotto di terreno adibito ricovero comunità e 54 box n. 262 cani in condizioni incompatibili con la loro natura e procurando loro gravi sofferenze (alcuni cani si presentavano malnutriti, altri con evidenti segni di malattie infettive, altri che utilizzavano i box non c'è costituite da bidoni di plastica) ; in Taranto il 12/5/2008. Recidiva reiterata infraquinquennale".
Sovraffollamento dunque, ma anche malnutrizione e malattie.
La sentenza che proponiamo si caratterizza non tanto per la pena confermata – molto lieve anche ad avviso degli stessi giudici che affermano che "la pena detentiva inflitta è molto mite anche in ragione dell'elevato numero dei cani ai quali sono state imposte condizioni di vita inaccettabili in un paese civile" – quanto per il rigore motivazionale con cui la Corte d'appello ha argomentato il proprio pronunciamento e per l'attenzione descrittiva verso una situazione molto comune nel Sud del Paese, che ancora di più conferma l'emergenza per un fenomeno – il randagismo – che richiama denaro e verso cui non si fa quanto si dovrebbe, forse proprio perché anello di una catena che produce attività lucrativa, sulla pelle degli animali.
Tali aspetti sono ben evidenziati dal giudice estensore, tanto da riproporre l'attenzione sulla differenziazione tra circostanze e alla previsione di aggravanti per i casi di reati (delitti e contravvenzioni) accertati nell'ambito di attività lucrative.

IL SEQUESTRO PROBATORIO.

Il procedimento traeva origine da un sequestro probatorio effettuata dalla Guardia di Finanza e dalle guardie zoofile ANPANA, sequestro che era avvenuto non prima di due precedenti sopralluoghi. Durante il primo accesso era stato individuato il c.d. canile fantasma, privo di autorizzazioni, su un terreno dove i cani erano custoditi in recinti creati con reti metalliche. Qualche giorno dopo un successivo accesso avveniva con il personale veterinario. Infine, nell'ultimo accesso si sequestrava l'intera area e venivano censiti 54 box, 8 carcasse di cani morti e 262 cani vivi.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

IL REATO CONTESTATO.

Come noto, la norma di riferimento è quella (almeno) contravvenzionale dell'art. 727 c.p. che al co. 2 punisce la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, senza che sia necessaria la volontà di infierire sugli stessi, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti e non in uno stato di sostanziale abbandono per incuria e denutrizione.

Dalla natura contravvenzionale del reato ascritto deriva la sua configurabilità anche nei casi di colpa, quindi anche in ipotesi di semplice negligenza, potendo altresì essere addebitato a chiunque detenga gli animali, anche a titolo occasionale, come nel caso dell'imputato che era gestore del canile e in forza di ciò aveva contratto convenzioni con più amministrazioni comunali per il ricovero dei cani randagi, amministrazioni che si erano sostanzialmente disinteressate di quanto avveniva ai cani di sua proprietà, limitandosi a pagare le fatture che l'imputato presentava.

LE CONDIZIONI ACCERTATE.

Lo stato igienico della struttura era descritto come pessimo, con recinzioni pericolose per l'incolumità degli stessi operatori. I recinti erano sprovvisti di autorizzazioni e, in ogni caso, non idonei, non vi erano box e le gabbie non rispettavano le dimensioni di legge: addirittura i ricoveri per alcuni cani erano costituiti da bidoni di plastica e il cibo era buttato sul pavimento, anziché in ciotole. Sullo stesso pavimento erano sparsi escrementi (anche rinsecchiti) in abbondanza, dal che si desumeva l'assenza di pulizia del canile stimata in almeno un mese.

Alcuni cani, poi, mostravano segni di malnutrizione e sintomi riferibili a malattie infettive, quali la lesmaniosi, malattia che comporta danni progressivi e che necessita l'individuazione dei soggetti malati, un ambiente igienico sfavorevole alla proliferazione dei flebotomi e alla trasmissione delle punture dei pappatacei. Non ultima considerazione quella relativa alla pubblica sanità, attesa la trasmissibilità della malattia all'uomo e la necessità di essere monitorata attraverso il Servizio Sanitario Nazionale.

Gli animali erano detenuti in condizioni di promiscuità, rispetto alle quali non risultavano interventi veterinari di alcun genere, non vi erano schede sanitarie con indicazione delle profilassi somministrate agli animali ricoverati. Inoltre, solo alcuni dei numerosi cani erano dotati di microchip. Durante l'esame, l'imputato – che non aveva competenze veterinarie – affermava di accalappiare direttamente i cani e di sterilizzarli senza precauzioni quali l'anestesia.

In definitiva inevitabili erano le sofferenze inflitte ai cani costretti a vivere in condizioni di costrizione fisica e degrado igienico-alimentare, stante l'assenza di alcun trattamento sanitario, la corretta somministrazione di cibo per evitare fenomeni di dominanza tra i cani.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Una vera situazione di emergenza sanitaria per i cani, che tuttavia la difesa cercava di banalizzare a fronte delle univoche testimonianze raccolte che descrivevano "in modo plastico la grama condizione di vita dei cani rinchiusi nel canile privato" e corredate dalla documentazione fotografica acquisita nel fascicolo del dibattimento.

PARTICOLARMENTE GRAVE LA CONDOTTA CARATTERIZZATA DA LOGICA DI PROFITTO.

Afferma la sentenza che "l'imputato perseguiva solo la logica del profitto perché offriva ai comuni questi "servizi" ad un prezzo inferiore rispetto agli altri canili, pari ad Euro 1,30 al giorno per ciascun cane sterilizzato". Da tale finalità deriva, secondo i giudici, la "particolare gravità" del reato contestato, poiché commesso al "fine di trarre il massimo profitto in spregio degli animali ricoverati nel canile malsano gestito in aperta campagna, facendoli vivere in condizioni sanitarie indecenti ed infliggendo loro sofferenze per il trattamento riservato", dal che deriva il diniego delle invocate circostanze generiche "in in ragione della gravità dei reati commessi, che va ben oltre la loro contestazione come contravvenzioni".

Annalisa Gasparre

Pubblicato il 26 marzo 2013

Riportiamo in calce la motivazione della sentenza in commento

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Corte di Appello Lecce Taranto, Sent., 10-01-2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

SEZIONE PENALE

composta dai signori:

Dr.ssa SINISI ROSA PATRIZIA - Presidente estensore

Dr.ssa SANTELLA BOMBINA - Consigliere

Dr. FANIZZI VITO - Consigliere

all'udienza del 29/10/2012

con l'intervento del Pubblico Ministero dr. Mario Barruffa;

con l'assistenza del Cancelliere sig.ra Patrizia Zelatore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DIBATTIMENTALE

nel processo penale a carico di:

S.A.L., nato il (...) a C. (T.), residente in T. alla S.P. 84 - elettivamente domiciliato in Taranto alla Via ….. c/o lo studio dell'avvocato P.P.

- CONTUMACE -

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

appellante avverso la sentenza n. 1059 / 2010 emessa il 06/05/2010 dal Tribunale di Taranto - Giudice Monocratico - con la quale,

veniva ritenuto responsabile del reato ascrittogli e condannato alla pena di mesi due di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali;

Con sentenza in data 6 maggio 2010 emessa dal Tribunale di Taranto, I sezione penale, S.A.L. veniva condannato alla pena di mesi due di arresto oltre al pagamento delle spese processuali con contestuale ordine di restituzione di quanto in sequestro ai legittimi proprietari, perché ritenuto penalmente responsabile del seguente reato :

"art. 727-2 co. c.p. per avere detenuto, all'interno di un lotto di terreno adibito ricovero comunità e 54 box n. 262 cani in condizioni incompatibili con la loro natura e procurando loro gravi sofferenze (alcuni cani si presentavano malnutriti, altri con evidenti segni di malattie infettive, altri che utilizzavano i box non c'è costituite da bidoni di plastica) ; in Taranto il 12/5/2008. Recidiva reiterata infraquinquennale".

Depositata la motivazione della sentenza in data 14 giugno 2010 entro il termine indicato di giorni 40, il difensore avv. ….. proponeva appello per negare la responsabilità penale dello S. e chiedere la rinnovazione parziale del dibattimento per l'espletamento di una perizia sullo stato di salute dei cani e per l'acquisizione dei contratti che lo S. aveva in corso per i comuni limitrofi a Taranto, in subordine la riduzione della pena con concessione delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva.

Fissata l'udienza in data 21 maggio 2012 e dichiarata la contumacia dell'imputato, all'esito della discussione questa Corte disponeva l'acquisizione presso la Procura della Repubblica di Taranto (n. 6777/09 RGNR) dell'originale del fascicolo fotografico formato in occasione del verbale di constatazione n.27/08 in data 8 maggio 2008 dal servizio veterinario ASL-Taranto- Polizia ecozoofila.

La Guardia di Finanza con nota pervenuta il 17 luglio 2012 inviava copia del verbale di constatazione n. 27/08 a firma del dr. F.A. della Asl-Taranto e degli agenti della Guardia di Finanza (già acquisito al fascicolo in dibattimento), significando che il dr. D.M. del servizio veterinario non aveva mai effettuato rilievi fotografici in occasione del verbale di constatazione in data 8 maggio 2008, e che il compendio fotografico riprodotte in fotocopia attiene alla comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza in data 13 maggio 2008 in esito dalla quale si procede nel presente procedimento e venivano legate altre fotografie a colori su supporto compact disk.

All'udienza odierna, il sostituto procuratore generale della Repubblica ha chiesto la conferma della sentenza impugnata ed il difensore ha concluso per l'accoglimento dei motivi di appello.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

All'esito della camera di consiglio è stato letto il dispositivo con riserva di deposito della motivazione.

Con il primo motivo di appello nel procedimento n. 799/10 Rg. App. si contesta la responsabilità penale per la contravvenzione ascritta allo S. e si assume che la prova è fondata sulla deposizione del teste C. "preoccupato di giustificare il sequestro", il quale ha dichiarato che il canile ospitava un numero elevato di animali, circostanza priva di rilievo giuridico perché i cani erano ospitati in relazione a precisi incarichi conferiti dai comuni del circondario.

Quanto alla mancanza di igiene riscontrata dalla guardia eco-zoofila, si eccepisce che la valutazione è desunta dalla presenza gli escrementi in ogni angolo della struttura senza che ve ne sia riscontro visivo nelle allegate fotografie e senza che il teste abbia dato altri indici di rilevazione, quali gli odori derivanti dalla materia fecale, il cui quantitativo non ne non è espresso in grammi ed assume che erano escrementi recenti ed inoltre lo stesso che il giudice monocratico non conosceva il tempo massimo consentito per poter eliminare le feci dei cani ricoverati, tenuto conto che erano ben 262.

Quanto alla mancanza di acqua e di cibo nelle ciotole dei cani eccepisce la difesa che l'imputato non era avvezzo ad inutili sprechi, trattandosi di un canile privato e non pubblico e che comunque i cani mangiano ad ore prestabilite, pertanto, soltanto la ripetitività del controllo avrebbe potuto formare una prova inattaccabile sia sotto il profilo soggettivo e oggettivo del reato contestato.

Inoltre, alcuni cani erano denutriti perché affetti dalla lesmaniosi, né le modalità di gestione del canile hanno favorito la diffusione di tale malattia che i cani contraggono tramite la puntura di zanzare e di certo l'appellante non era tenuto ad installare zanzariere l'evitare ciò.

Secondo la prospettazione difensiva, trattandosi di cani randagi per cui era necessario un periodo fisiologico per riportarli in uno stato di salute accettabile, l'imputato ha ammesso che ad egli competeva la funzione di curare una malattia dalla quale si guarisce mai.

Lamenta infine lo S. che la mancanza di microchip, ancorché obbligatori, non è dato comprendere a carico di chi sorga tale obbligo e che comunque egli era vittima in quanto "alternativo alle direttive solite clientelari delle amministrazioni locali, (comune di Taranto) che, come dichiarato l'imputato non gli hanno mai fornito certificato di abitabilità".

Il motivo d' impugnazione è manifestamente infondato.

L'art. 727 c.p. nel nuovo testo al co. 2 punisce la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, senza che sia necessaria la volontà di infierire sugli stessi, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti e non in uno stato di sostanziale abbandono per incuria e denutrizione. Ad esempio la Cassazione ha ravvisato la contravvenzione nell'ipotesi di trasporto di tre cani nel bagagliaio non comunicante con l'abitacolo di un'autovettura.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il reato, quindi, è configurabile anche in ipotesi di semplice negligenza ed atteso che trattasi di contravvenzione non deve essere necessariamente doloso e può essere commesso non soltanto dal proprietario degli ***animali***, ma da chiunque li detenga anche occasionalmente, per cui non rileva che l'imputato avesse contratto una convenzione con più comuni per l'accoglienza di cani randagi, tanto più che svolgendo per "mestiere" tale attività avrebbe ben dovuto rendersi conto dei limiti di capienza del suo canile per evitare il sovraffollamento.

Quanto alla prova della responsabilità penale che dovrebbe presupporre secondo la prospettazione difensiva un ripetuto accertamento, si rileva in punto di fatto che il presente procedimento n. 4345/08 R.G.N.R. trae origine dal verbale di sequestro ex articolo 354 c.p.p. redatto in data 12 maggio 2008 ad ore 15,30 dal luogotenente D.B. e due sottufficiali appartenenti al comando della Guardia di Finanza di Taranto, nonché quattro agenti appartenenti al corpo nazionale delle guardie di polizia eco-zoofila della provincia di Taranto (ANPANA) in cui si dà atto che già prima del sequestro vi erano stati due sopralluoghi: il primo in data 6 maggio 2008 in cui era stato individuato il c.d. canile fantasma, ovvero non autorizzato, su un terreno in agro di Taranto ove erano custoditi numerosi cani in recinti formati da reti metalliche; la seconda in data 8 maggio 2008 ad ore 10.00 con l'intervento del personale dell'ambulatorio veterinario in servizio presso l'ex ospedale Testa di Taranto, che effettuavano il sopralluogo sul fondo delle S. e redigevano il relativo verbale di constatazione n. 27/08 allegato in atti.

In esito ad un terzo accesso in loco, veniva sequestrata ex art. 354 c.p.p. con facoltà d'uso l'intera area di circa 19.654 metri quadri di cui l'imputato era locatore ed ove venivano censiti 54 box, 8 carcasse di cani morti e 262 cani vivi, tra cui un mastino napoletano, due pastori del Caucaso, un pastore dell'Asia centrale, un pit-bull ed altri due cani di razza pericolosa.

Nel verbale di constatazione in data 8 maggio 2008 ad ore 11.00 si legge che i verbalizzanti hanno constatato lo stato igienico della struttura definita "pessima" e con recinzioni pericolose per l'incolumità degli stessi operatori. I cani presenti in numero di 234 erano ubicati in recinti sprovvisti di autorizzazione e comunque non idonei, tanto che alcuni dei cani utilizzavano come cuccia dei bidoni di plastica ed il mangime non era somministrato in ciotole, ma direttamente sul pavimento. Altri cani erano in cattivo stato di nutrizione con evidenti sintomi riferibili a malattie infettive. Ovviamente non consta che nei confronti di tali ***animali*** malati sia stato richiesto un intervento del veterinario, né pubblico , né privato. Il teste G.C., guardia eco-zoofila che ha sottoscritto il citato verbale di constatazione numero 27/08 congiuntamente al Dott. F.A. della Asl di Taranto, all'udienza 18.2.2010 è stato escusso in contraddittorio ed ha esemplificato lo stato di denutrizione riscontrato in alcuni cani nei quali si potevano vedere le costole. Il teste ha riferito che non vi erano box per cani, ma solo "gabbie" che non rispettavano i parametri di spazio in relazione ai cani ivi rinchiusi, ne vi erano schede sanitarie in cui era indicata la profilassi somministrata agli ***animali*** ricoverati come d'obbligo nei canili. Lo stato di incuria è chiaramente provato dalla circostanza che gli escrementi sparsi in abbondanza per terra erano rinsecchiti e da ciò si poteva desumere che il canile non veniva pulito da almeno un mese.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Tanto basta per smentire le considerazioni svolte nell'atto di appello relative all'impossibilità di una pronta rimozione degli escrementi dei cani nell'arco della medesima giornata ed altre valutazioni banalizzanti a fronte di una situazione di emergenza sanitaria per i cani.

Nell'atto di appello non si osa neanche chiosare la deposizione del dr. A.F., che ha rilevato sporcizia, cani rinchiusi in sovrannumero in recinti piccoli per tre esemplari, feci stantie. Il veterinario ha precisato che solo poche decine di cani, sugli oltre duecento che S. raccoglieva in diversi comuni, erano dotati di microchip ed al momento dell'accesso non erano presenti operai per l'accudimento degli ***animali***. Vi erano cani denutriti ed anche malati di lesmaniosi in condizioni di promiscuità, benché si tratti di patologia infettiva. Poco importa se la malattia era stata già contratta prima di entrare nel canile, come assunto dalla difesa di S., perché ivi non sono stati sottoposti al alcun trattamento sanitario, perché il veterinario ha spiegato come sia importante anche per i cani sani la necessità di una corretta somministrazione del cibo per evitare naturali fenomeni di dominanza e che nei box non dovrebbero esserci più di 5 cani insieme, il che di certo non avveniva nel canile dello S., costringendo gli ***animali*** a vivere in condizioni di costrizione fisica e degrado igienico-alimentare con inevitabili sofferenze.

E' stato escusso all'udienza 8.4.2010 un militare della Guardia di Finanza, il maresciallo L.G., che ha eseguito il sequestro dell'area del canile abusivo in data 18.5.2012 ed ha confermato lo stato di assoluta incuria e sovraffollamento in luogo malsano.

Ne consegue che del tutto destituita di fondamento la considerazione difensiva esposta nell'atto di appello circa l'unicità dell'accertamento svolto, posto che nell'arco di pochi giorni sono stati eseguiti tre differenti accessi da persone diverse, ma tutte qualificate, da cui si trae prova certa del reato commesso, in quanto l'accertamento dei fatti prescinde dal dato formale della mancanza di autorizzazioni amministrative e sanitarie, che in quelle condizioni di certo non potevano essere concesse.

Dall'esame dell'imputato si trae infine la conferma che lo stato di sofferenza inflitto ai cani rinchiusi in recinti multipli da 3 a 7 esemplari, che venivano da lui accalappiati anche nei giorni festivi ed a suo dire "microcippati" e sterilizzati direttamente da egli stesso, senza avere alcuna competenza veterinaria ed ovviamente senza le necessarie accortezze, come l'anestesia per evitare al cane la sofferenza della castrazione.

L'imputato perseguiva solo la logica del profitto perché offriva ai comuni questi "servizi" ad un prezzo inferiore rispetto agli altri canili, pari ad Euro 1,30 al giorno per ciascun cane sterilizzato e di godere della massima fiducia dei vigili di Monteiasi, San Giorgio Jonico, Montemesola, sicchè a fine mese presentava la fattura senza che venisse fatta una verifica sui cani accalappiati nei territori comunali delle amministrazioni convenzionate.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Lo stesso imputato all'udienza 8.4.2010 ha ammesso che aveva superato il limite di cani consentito, "c'era questa emergenza, ci sono le cucce, ma sono pochi i bidoni, sono serviti come ricovero più per le mamme con i cuccioli in modo da dagli un luogo appartato...".

Basti pensare che per regolamento la superficie disponibile per ciascun cane dovrebbe essere di mq. 8 di cui mq. 2 coperti, con spazi confinanti per la c.d. sgambatura.

Invero, la sentenza impugnata è dettagliatamente motivata e nell'atto di impugnazione sono esposti motivi di critica privi di qualsivoglia fondamento giuridico e fattuale.

Quanto alla lesmaniosi si osserva che trattasi di una malattia che comporta danni progressivi al cane ed è quindi assolutamente necessario individuare i soggetti malati e provvedere con rapidità al loro trattamento e che gli ambienti malsani senz'altro favoriscono la proliferazione dei flebotomi e la trasmissione mediante punture dei c.d. pappatacei. E' una malattia di cui può essere infettato anche l'uomo, la sua diffusione deve essere monitorata dal Servizio Sanitario Nazionale.

Alla luce di quanto fin qui esposto e delle valide motivazioni della sentenza impugnata appare del tutto inutile la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante perizia sulle condizioni dei cani, alla luce delle univoche testimonianze raccolte che hanno descritto in modo plastico la grama condizione di vita dei cani rinchiusi nel canile privato dello S., più della documentazione fotografica acquisita in copia nel fascicolo del dibattimento.

Indubbiamente il reato contestato assume una particolare gravità perché commesso la fine di trarre il massimo profitto in spregio degli ***animali*** ricoverati nel canile malsano gestito in aperta campagna, facendoli vivere in condizioni sanitarie indecenti ed infliggendo loro sofferenze per il trattamento riservato.

Per quanto fin qui esposto, si deve confermare il diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità dei reati commessi, che va ben oltre la loro contestazione come contravvenzioni, nonchè in ragione dei precedenti numerosi di S. per detenzione di armi e munizioni, danneggiamento continuato, tentata violenza privata, disturbo dell'occupazione delle persone, percosse ingiurie e minacce, reiterata inosservanza di provvedimenti dell'autorità ex art. 650 c.p., calunnia, estorsione e altro, che denotano una personalità violenta e prevaricatrice anche nei confronti degli uomini.

Quanto al motivo di appello relativo all'eccessività della pena rispetto ai criteri fissati dall'art.133 c.p. si osserva che la pena detentiva inflitta è molto mite anche in ragione dell'elevato numero dei cani ai quali sono state imposte condizioni di vita inaccettabili in un paese civile.

Tale pena è congrua rispetto alla gravità dei fatti ed alla pervicacia dello S. nella sua attività di sfruttamento dei cani ed alla condotta successiva al reato per cui si procede perché consta che è stato denunciato per fatti analoghi commessi in altro canile sito in San Giorgio Jonico.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Alla conferma della sentenza impugnata consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore dello Stato.

Da ultimo si indica il termine per il deposito della motivazione nel termine di giorni 90, stante il numero dei procedimenti trattati che non consente la redazione immediata.

PQM

La Corte di Appello di Lecce

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

sezione penale

Letto (...) artt. 605 e 592 c.p.p.,

conferma la sentenza emessa in data 6.5.2010 dal Tribunale di Taranto -in composizione monocratica ed appellata dall'imputato S.A.L., che condanna al pagamento delle spese di questo grado di giudizio.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)